



**IL TRIBUNALE DI TREVISO**

**SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)**

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Bruno	Casciarri	Presidente
2) Dott.	Lucio	Munaro	Giudice
3) Dott.ssa	Petra	Uliana	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O D I A M M I S S I O N E**

alla procedura di Concordato Preventivo

-----

***VISTO***

il ricorso depositato in data 13/7/2022 con cui la società Novisa S.r.l. (c.f. e p.iva: 04817720263) con sede in San Vendemiano (TV), Via Trieste, 93/C, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;

rilevato che, entro il termine concesso a seguito della proroga, la società ha presentato il piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 161 L. Fall.;

esaminati la domanda, il piano, la proposta, l'attestazione e la restante documentazione;

esaminato il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale in data 24/3/2023, depositato a seguito delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Tribunale alla debitrice e all'attestatore;

dato atto che non pendono istanze di fallimento,

rilevato che la proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante:

>la cessione dell'azienda in esercizio e del magazzino all'attuale affittuaria Pecartech srl, società che ha formulato offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda per euro 90.000 e del magazzino per euro 212.821,77 (importo quest'ultimo da determinarsi in via definitiva in prossimità della cessione, stante la pendenza di contratto estimatorio dei beni giacenti nel magazzino),

>l'incasso dei crediti e dei canoni di affitto di azienda fino alla data della cessione,

>l'erogazione di nuova finanza da parte di Carniel Group srl, società controllante Pecartech srl, per euro 165.000, condizionatamente all'esecutività dell'omologazione entro il 31/12/2023 e alla cessione dell'azienda a Pecartech srl;

rilevato che verrà indetta procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. dal Tribunale al fine di individuare l'aggiudicatario di azienda e magazzino e il soggetto terzo finanziatore, all'esito di eventuali offerte migliorative formulate da ulteriori operatori del mercato;

rilevato che con l'attivo sarà possibile pagare integralmente i crediti prededucibili e privilegiati, mentre i crediti chirografari saranno pagati nella misura del 18,74% senza suddivisione in classi;

rilevato che il termine finale previsto per la completa realizzazione del concordato è di dodici mesi dalla data di omologazione della procedura;

dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;

sentita la relazione del giudice relatore;

ritenuto che ricorrano le condizioni tutte prescritte dall'art.160 1° comma L.F.;

ritenuto che l'impresa versi in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato, dalla proposta e dall'istanza di ammissione alla procedura;

verificata la completezza e la regolarità della documentazione di cui all'art. 161 L.F. comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

dato atto che, a seguito della richiesta di chiarimenti, sono stati superati i rilievi formulati dal Tribunale sia sotto il profilo del rispetto dell'ordine dei privilegi, sia per quanto riguarda il rispetto del principio di competitività e di comparabilità delle offerte;

ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta come formulata;

***P. Q. M.***

a) visti gli artt. 160, 163 e 186 bis della Legge Fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società;

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Petra Uliana;

c) conferma la nomina del dott. Niccolò Agnolazza quale Commissario Giudiziale;

d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **20/7/2023** alle ore 10:30 avanti al giudice delegato nel Tribunale di Treviso, V piano, stanza 517;

e) dispone che il Commissario Giudiziale, entro 15 giorni, provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

f) dispone che il commissario depositi la sua relazione *ex art. 172 l.f.* in cancelleria entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

g) stabilisce:

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi sul conto corrente della procedura che il commissario giudiziale è autorizzato ad accendere presso un istituto di credito a sua scelta, vincolato a provvedimento del G.D., ai sensi dell'art. 163, secondo comma n. 4) l.f., la somma di euro 30.000,00 al lordo di quanto già versato, a copertura parziale delle spese di procedura;

- la prosecuzione degli obblighi informativi periodici a carico della società;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.;

h) per il compimento degli atti di cui all'art. 167, comma 2, l.f., la società dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al G.D., salvo che il valore dell'atto sia inferiore ad euro 10.000,00, in tal caso la società dovrà comunque informare previamente il C.G.;

i) per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, la società è onerata della loro previa comunicazione al C.G. qualora l'importo dell'atto singolarmente inteso sia eccedente il valore di euro 10.000,00;

1) ordina alla società ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 28/3/2023

Il Giudice Relatore

*dott.ssa Petra Uliana*

Il Presidente

*dott. Bruno Casciarri*